

348

Numero della proposta

31

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186~~6~~ 67.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 17 Genn^e 1867.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

N. 31.
Progetto di legge presentato dal Ministro
delle Finanze, l'11.1.1869.

343

1

Capo sui pagamenti fatti o ricevuti
dalle Amministrazioni Gouvernementali, Provinciali
e Comunali; da quelle delle Opere P. e
degli istituti di pubblica Istruzione; delle
Casse di Risparmio e Camere di Commercio.

Trattata del 17. Janv. 1869.

Dati

Signori

Le leggi di Bollo e Registro mentre consigliano
di opporsi stessa a varie forme delle parti tutti i
pagamenti che si fanno rientrare da fatto, contingono
tuttavia peculiari circoscrizioni per le quali sono resi
immuni da ogni tassazione i pagamenti fatti o
ricevuti dalle Amministrazioni Gouvernementali, e
per taluna specie quattro di quelli che sono fatti
e ricevuti da altre Amministrazioni ed Istituti.

Queste circoscrizioni, consigliate specialmente dalla
scopo di non innagliare con formule formalità e
ogni inevitabile ritardo che ne dipendono l'
andamento dei fatti pubblici affidati a quelli
Amministratori ed Istituti, se hanno in parte
ragione di esistere quanto alle Amministrazioni
Gouvernementali, ciò per quella porzione dell'Imposte
che riservrebbe a vario delli stessi Amministratori.

non si ha per ragione perché abbiano un grande
disuguito dell' Stato Nazionale a costituire un
ingiusto privilegio per i privati che conclusionano affari
con lo Stato e con gli altri Stati Uniti favoriti.

Il movimento di somme e valori che è suscitato
da quegli affari è forse dubbia il più esteso e il più
importante che abbia luogo nel Regno, e i privati
che ne partecipano e ne traggono particolare vantaggio
non profano ragionevolmente esser attratti a quelli
stesse generali condizioni che per i bisogni dello
Stato la legge di tribù ha dovuto imposte a
qualsivoglia consumito movimento interrurato
esclusivamente fra privati.

D'al resto questo privilegio, che come si è detto,
profita solo in parte alle Amministrazioni, mentre
in parte risparmia ingiustamente i privati, perché fanno
comune uso delle sole leggi di tribù sugli affari, quando
non le avorano in vantate circostanze le altre leggi
d'imposte si risulti che misure, e non i corrispondenti
e non saranno da reciprocità da parte dello

(2)

amministrazioni e Istituti non sovraffatti?

Per queste considerazioni, e poiché nelle attuali condizioni finanziarie del Regno si reputa essere stato obbligo del Governo e del Parlamento di non lasciare intendere qualunque mezzoatto ad aripiere, anche in ristretta misura, le diverse Srasai, mi sono proposte il problema, se univocata la comunanza del carico delle tasse e imposte fra tutte le parti che le compongono, non si faccia modo, rispetto ai pagamenti funzionali, di applicare e riformare ~~anche una legge~~ ~~intanto sulla~~ tangente di tasse che incumberebbe alla parte privata, e ciò senza rendere necessaria formalità alcuna, e senza ragionare conseguentemente il minimo incubo o ritardo nei servizi amministrativi.

Col progetto di legge che ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni della Camera, il gergo, o signori, di ^{permettere} ~~arrivederci~~ alla risoluzione di quel problema, consultando voi Signori del Senato tutti i saggi e forti consigliati dall'opinione e dalla prudenza

modo delle matrici che si vuol colpire di tasse.

E perché fatti in grado di giustificare la mia speranza sia onore formata, io mi permetto di esporvi i pochi motivi che avrò valutati a giustificare le singole disposizioni del progetto.

La risoluzione del problema che ho deciso
avvenuto si contiene principalmente negli art^o 1°, 3°
del progetto in quali sui pagamenti in parola
vino imposta una tassa gravata dell'uno per mille,
mitigata ancora da una speciale graduazione rispetto
ai pagamenti di somme inferiori a tre milie.

La ricezione della tassa viene evocata
mentre l'apposizione di qualche moneta da bollo
da farci dagli Agenti amministratori o payatori, già
versate, se si tratta di pagamenti versati nelle casse
delle Amministrazioni, ovvero nei manici, assegni, e
ordini a pagare, o sulle relativa richiesta, se trattasi di
pagamenti da effettuarsi dall'ente Amministrazione.

Con ciò la misura della tassa rimane rispettata
in proporzioni ^{non ascendenti} ~~affatto~~ sulla tangente di tasse
che potrebbe applicabile a vario d'una delle parti

on si trattasse di pagamenti interventi esclusivamente fra privati; l'iscriz. è puramente garantito per il pronto ad integrale conguaglimento dell'importo; e i servizi amministrativi non ricevibili né incagliati da formalità o in altre multe linguistiche non possono più fornire di pretesto per tollerare all'azione dell'importo una parte cui appurata del movimento degli affari.

Miglio C

E poiché a partire dai vantaggi del progetto sistema facchino chiamati anche le amministrazioni Provinciali, Comunali, e quelli dell'Opere pie, degli Istituti di pubblico istruzione, delle Casse di risparmio e delle Camere di commercio, li quali non avrebbero, come le amministrazioni governative, ragione a perturbare all'unzione anche per la parte di tasse che ricorrerebbe a loro speciale carico, così il sistema per le Amministrazioni e gli Istituti non formulari si concreta in un reale beneficio, abilitandoli a far qualifici uso delle guidae e dei recapiti e documenti colpiti dal progetto senza pagamento in pezzi, e senza formulari d'posta, ed avranno con riconoscimento di quella solidale responsabilità che pesa su tutte le parti contraccettate - per lo

inadempimento delle leggi - sul bollo e sul registro

L'art. 2^o enumera le iniquità euzioni alle disposizioni delle leggi, attisa la minima importanza e la speciale natura dei pagamenti che furono compiuti nelle euzioni, rifece vivente che non si potesse formare oggetto di tassazione.

Se neufare euzioni pesanti formano la materia dell'art. 4^o, e in questo punto parre opportuno riferirsi alla misura delle penne stabilite dalla legge per le infrazioni delle disposizioni relative alla tassa proporzionale di bollo, che è di natura identica a quella stabilita dal progetto.

L'art. 5^o dispone che i recapiti sottoposti alla nuova tassa debbano essere esenti da ogni altra imposta di bollo, registro, e nello stesso tempo estinguere il nuovo sistema di tassazione nei suoi limiti naturali, tanto da non nuocere alle disposizioni generali delle leggi sulle tasse d'affari, nel caso che i pagamenti non seguano nelle forme semplici amministrate, ma formano oggetto di atti legali e formal.

Le stesse disposizioni delle leggi di bollo e registro sono mantenute e meglio preciseate rispetto alle

D

quietanza o rincaro e ~~alle~~ obblighjini ^{alle} tirografare
che intervergono fra i priari, in quelli che concernano
interessi o fatti di alta annualità, o somme o valori
non eccedenti le Lire 30.

Col 6^o ed ultimo articolo si chiude la facoltà
di promulgare con decreto Reale circa la forma e modi
di apposizione e di annullamento delle marche di
bollo.

È troppo naturale da trattandosi di facilitare talune
forme speciali per l'esecuzione delle leggi piano
enfatizzati al termine le relative facoltà, supponendo i
modi e le forme di pratica esecuzione sono materia
che può essere più convenientemente regolata dal solo
potere esecutivo.

Dai calcoli istituiti sui più recenti progetti
statutari, e fatti le occorrenti deduzioni, sia rispetto
ai pagamenti di somme inferiori a Lire 5. che facchino
immuni da tassa, sia per le speciali esigenze proposte
coll'art. 2^o, si può con fondamento ritenere che la
proposta tassa sia per far entrare nell'ufficio finanzieri
una somma annua di circa quattro milioni, ^{e mezzo} potendo

computarsi in annui Scr 3.237.785.646 d'ammonto
di somme che farà importo in cinque anni.

Questa nuova riforma o Signori signor
abbastanza conosciuta nelli attuali consigli finanziari
del Regno perché io possa innanzitutto dichiarare che
il progetto che vi sottopongo non riguarda giammai e
tanto meno con quell'intervento e quella premura
che noi avete sempre mai dimostrato ogni qualvolta
si trattò di provvedere ai bisogni del Paese
Nazionale.

Progetto di Legge

Art. 1^o

Novembre

Per ciascun pagamento fatto alle Amministrazioni Governative Provinciali e Comunali ed a quelle delle Opere Pie e degli Istituti di Pubblica Istruzione, delle poste di Risparmio e Camere di Commercio sono dovute a carico di chi ~~è pagato~~ le seguenti tasse gravanzoli di bollo:

Da £ 5. a £ 30 £ .10

Da oltre £ 30. a £ 100 16

Da £ 100 a £ 300 18

Da oltre £ 300 a £ 500 15

Da oltre £ 500 a £ 1000 1.80

e così da oltre £ 1000 con aumento di £ 1. per ogni migliaio.

Le fratture minori di £ 1000 si compitano per un migliaio intero i quali tasse a carico di chi è credito o richiedente sono dovute sui mancati o privi di pagamento prestiti dalle suddette Amministrazioni, nonché sulle note, fatture, clausole, o semplificazioni in arrezzo alle quali siano eseguiti i pagamenti senza la emissione di appositi ordini o mancati.

Art. 2°

- Dalle disposizioni del
presente articolo sono esclusi:
- (A) I pagamenti per somme inferiori
a £ 5.
 - (B) Il pagamento del prezzo dei
generi di privativa che si vendono
presso dello Stato; della carta
bollo, marche da bollo e di registrazione
o per pacoposti e di franco bolli
postali.
 - (C) I pagamenti per la emissione
e riuscione dei regalia postali,
per la trasmissione dei disegni
telegrafici.
 - (D) I pagamenti per emissione
e estinzione dei buoni del Tesoro.
 - (E) I pagamenti fatti o ricevuti
dalle case dei depositi e prestiti.
 - (F) I pagamenti per le giocate
del lotto.

Art. 3°

Le tasse stabilite dalla
presente legge saranno riscosse
per mezzo di speciali marche da
bollo, da apporsi quanto ai
pagamenti fatti dalla suddette
Amministrazioni, sui mandati,
ordini di pagamenti, note, fatture,
elenchi, rilievi, polizze, cartelle,
libretti, e quanto ai pagamenti
fatti alle Amministrazioni
medesime sulle quietanze che

6

ulta

l'asente Della T. Amministrazioni
sia d'obbligo di ricevare e
di eseguire il pagamento.

Allorché per gli avvenimenti
particolari di cui sopra si rivolga
Amministrazione notare ten-
tusso (della quietanza come sopra
prescritta) il ritiro del titolo
riliuato, in tal caso sullo stesso
titolo saranno apposte anche le
marche corrispondenti all'ammontare
del nuovo pagamento.

Art. 4.

Salvo il regreso verso le
parti debitorie, gli agenti della
presente Amministrazione
incaricati delle riconfessioni o dei
pagamenti sono responsabili della
approrazione della marca prescritta
e del pagamento delle relative tasse,
e incorreranno altresì in propria
per ogni contravvenzione in una
pena pecuniaria nella misura
stabilita dal D. g. G. l'art. 53. Del
Decreto 14 luglio 1866 al 31/22.

Art. 5.

I titoli e documenti che
vadono sotto le disposizioni della
presente legge, quando siano riusciti
della marca prescritta, sono esenti
da ogni altra tassa di bolla, o

11 31

di esercizio che si deve fare.

Così sulla è innovato alle
disposizioni del 23 aprile 18 luglio
86 n. 3121 e 3122 quanto alle tasse
fiscali di bollo e alle tasse proporzionali
sul registro rispetto ai passamenti
per i quali si faccia constare della
loro esenzione con formale atto
o pubblico o privato.

Continueranno a reggire
alle disposizioni degli arti. 19. D 2
e 21. D 21 del citato Decreto sulle
tasse di bollo le quietanze e ricevute
ordinarie fra privati o interstanti
società, Istituti di credito, o
Amministrazioni diverse da quelle
inviate nella presente legge,
quando anche siano relative ad
interessi di capitali o canoni
d'affatto, anni, lirelli, pensioni ed
altri annualità.

Art. 6°

Il Governo Del Re
provvederà con Decreto Reale una
la forma e i modi d'apposizione
e di annullamento delle marche
prescritte dalla presente legge, la
quali avranno in vigore trenta giorni
dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale Del Regno. —

18 M

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di legge col quale si stabilisce una tassa graduale di bollo dell'uno e mezzo per cento, da tener luogo delle tasse di bollo e registri, sui pagamenti d'ogni specie fatti dalle Amministrazioni governative, provinciali, comunali, e da quelle delle opere pie, dagli istituti di pubblica istruzione, dalle Casse di risparmio, non che poi mandati, ordini, fatture, chenchi, richieste per pagamenti fatti dalle Amministrazioni medesime, sia presentato al Parlamento nazionale dal Ministro delle finanze, il quale è incaricato di svolgerne i moti e di sostenere la discussione.

Dato a Firenze addì 13 gennaio 1867.

Vittorio Emanuele

Girolamo